

**INPS**

Istituto Nazionale  
Previdenza Sociale



**Presidio Unificato**   
**Previdenza Agricola**   
  
**Direzione Centrale**   
**Prestazioni a Sostegno del Reddito**   
  
**Direzione Centrale**   
**delle Entrate Contributive**   
  
**Direzione Centrale**   
**Organizzazione**   
  
**Direzione Centrale**   
**Finanza, Contabilità e Bilancio**   
**Direzione Centrale**   
**Sistemi Informativi e Telecomunicazioni**

**Roma, 4 Maggio 2007**

**Circolare n. 81**

*Ai Dirigenti centrali e periferici  
Ai Direttori delle Agenzie  
Ai Coordinatori generali, centrali e  
periferici dei Rami professionali  
Al Coordinatore generale Medico legale e  
Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Al Presidente  
Ai Consiglieri di Amministrazione  
Al Presidente e ai Membri del Consiglio  
di Indirizzo e Vigilanza  
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei  
Sindaci  
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato  
all'esercizio del controllo  
Ai Presidenti dei Comitati amministratori  
di fondi, gestioni e casse  
Al Presidente della Commissione centrale  
per l'accertamento e la riscossione  
dei contributi agricoli unificati  
Ai Presidenti dei Comitati regionali  
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

**OGGETTO: ||Operai agricoli assunti a tempo indeterminato - art. 01 del D.L. 10 gennaio 2006, n.2, convertito con modificazioni dalla Legge 11 marzo 2006, n.81 - possibilità di compensazione con i contributi per i datori di lavoro che anticipano le prestazioni.|||**

**SOMMARIO:** *Premessa.*

*Decorrenza.*

*Prestazioni che possono essere portate in compensazione.*

*Modifiche DMAG-Unico.*

*Modalità per usufruire della compensazione- compilazione modello F24.*

## **Premessa.**

L'art. 01 del D.L. 10 gennaio 2006, n.2, convertito con modificazioni dalla Legge 11 marzo 2006, n.81, al comma 10 ha previsto la possibilità di compensare le prestazioni temporanee a carico dall'INPS, anticipate dai datori di lavoro, con i contributi previdenziali.

Il comma in argomento testualmente recita: *"A decorrere dal 1° luglio 2006 i datori di lavoro agricolo, che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e della contrattazione collettiva applicata, anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni temporanee a carico dell'INPS, possono portare in compensazione, in sede di dichiarazione mensile, gli importi anticipati"*.

Nell'accordo di rinnovo del CCNL del 6 luglio 2006, all'art 62, è stato inoltre previsto che: *"Le aziende agricole anticipano agli operai a tempo indeterminato le indennità di legge a carico degli Istituti previdenziali e assicurativi relativamente agli assegni per il nucleo familiare, alla malattia, all'infortunio e alla Cassa integrazione.*

*Norma transitoria.*

*La presente disposizione produce effetti dal momento in cui gli Enti previdenziali e assistenziali renderanno operativa la possibilità per i datori di lavoro di portare a conguaglio, con le denunce di competenza, gli importi anticipati."*

Pertanto, con la presente circolare vengono fornite le istruzioni operative per la gestione delle prestazioni che i datori di lavoro possono anticipare agli operai agricoli a tempo indeterminato.

## **Decorrenza.**

A decorrere dalle dichiarazioni trimestrali (DMAG-Unico) di competenza del II trimestre 2007, scadenza per la presentazione 31 luglio 2007, i datori di lavoro indicheranno sulle citate dichiarazioni le prestazioni anticipate agli operai a tempo indeterminato, tipo manodopera "2" ([cfr . circ. 153/2002](#)), precisando numero di giornate ed importi.

## **Prestazioni che possono essere portate in compensazione.**

Le prestazioni anticipate dal datore di lavoro agli operai a tempo indeterminato, che possono essere portate in compensazione, sono quelle individuate dalla legge e dal CCNL.

Pertanto si individuano le seguenti prestazioni disciplinate dal CCNL:

- assegni per il nucleo familiare;
- indennità di malattia;
- infortunio;
- cassa integrazione;

e le seguenti individuate dalla legge:

- donazione di sangue;
- donazione di midollo.

## **Modifiche DMAG-Unico.**

Nel modulo di dichiarazione trimestrale, DMAG-Unico, competenza II trimestre 2007, il datore di lavoro, qualora anticipi le prestazioni al lavoratore a tempo indeterminato, deve indicare, per ogni singolo lavoratore beneficiario dell'anticipo, nel quadro "F":

- seconda **casella** del campo "**tipo retribuzione**" - una delle seguenti lettere:

<b>N</b>	Per denunciare se è stata anticipata la prestazione per le giornate di malattia
<b>C</b>	Per denunciare se è stata anticipata la prestazione per le giornate di cassa integrazione
<b>A</b>	Per denunciare se è stata anticipata la prestazione per l'assegno per il nucleo familiare
<b>I</b>	Per denunciare se sono state anticipate delle giornate per infortunio
<b>S</b>	Per denunciare se è stata anticipata la prestazione per la giornata di donazione di sangue
<b>T</b>	Per denunciare se è stata anticipata la prestazione per le giornate di donazione di midollo

- campo "**giorni**" - il numero dei giorni per i quali è stata erogata la prestazione,
- campo "**retribuzione**" - le retribuzioni anticipate per gli eventi di cui alle lettere di nuova istituzione.

## **Modalità per usufruire della compensazione - compilazione modello F24.**

Il datore di lavoro indicherà sul primo F24 utile per la compensazione, nella colonna importi a credito, l'ammontare delle prestazioni anticipate con le seguenti causali:

MALA – Indennità di malattia  
ANFA – Assegni al nucleo familiare  
INFA – Infortunio sul lavoro  
CIGA – Integrazione salariale  
MIDA – Donazione midollo  
SANA – Donazione di sangue

Le causali su indicate dovranno essere completate dal

- Codice sede
- Code-line
- Periodo di riferimento
- Importi a credito compensati.

In particolare, il "codice sede", "la code-line" ed "il periodo di riferimento" corrisponderanno a quelli prestampati sull'ultimo F24 di tariffazione in possesso dell'azienda.

Il Direttore Generale  
Crecco